



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Settore di Sicurezza Urbana Nucleo Infortunistica Stradale

Novità sul fronte assicurativo per i sinistri stradali.

Dal 1° giugno 2004 con la compilazione del modulo CID è possibile in alcuni casi ottenere da parte del proprio assicuratore il risarcimento diretto delle lesioni subite sino ad un importo massimo di 15.000 euro.

Altra novità riguarda la procedura di conciliazione per la r.c. auto e la gestione dei sinistri cosiddetti catastrofali.

Vediamo in dettaglio le novità.

A partire dal **1° giugno 2004** la procedura CID **sarà applicabile anche in presenza di sinistri in cui vi siano danni alle persone** (fino ad oggi esclusi dall'indennizzo diretto) a bordo del veicolo assicurato (conducente e passeggeri) nonché agli oggetti di loro proprietà trasportati a bordo del veicolo stesso.

Per poter beneficiare dell'indennizzo diretto delle lesioni è necessario che:

- il veicolo sul quale viaggiava il ferito abbia subito danni;
- per ogni ferito, il valore economico del danno alla persona non sia superiore a 15.000 euro;

Nell'ambito di tale importo rientrano i danni di natura biologica, morale e patrimoniale, le spese mediche e i danni alle cose trasportate appartenenti al medesimo soggetto.

L'esistenza di feriti può risultare dal modulo blu, dal foglio aggiuntivo della denuncia di sinistro oppure può essere rilevata in un secondo momento dietro espressa denuncia del danneggiato.

L'assicuratore deve periziare i danni alla persona entro 30 giorni dall'acquisizione della certificazione di guarigione clinica con o senza postumi permanenti e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi. Complessivamente 45 giorni rispetto ai 90 previsti dalla legge.

La determinazione dell'indennizzo per il danno alla persona viene effettuata con riferimento ai parametri stabiliti dal legislatore: tabelle di valutazione medico legale di cui al D.M. 31 luglio 2003 e tabelle economiche previste dalla legge 5 marzo 2001 n. 57.



Trattandosi di una Convenzione basata sull'indennizzo diretto dell'assicurato danneggiato, non è previsto l'intervento di intermediari nella trattazione del danno.

Il danneggiato ha pertanto due possibilità in caso di incidente:

- rivolgersi al proprio assicuratore per essere indennizzato direttamente;
- rivolgersi all'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro secondo le modalità stabilite dalla legge.

Vediamo quali sono i casi in cui si applica il cid e in quali no

Innanzitutto occorre precisare quali **sono i veicoli esclusi**

I tram e, in genere i mezzi circolanti su rotaie
I ciclomotori
Le macchine agricole

Di seguito i casi di applicazione dell'indennizzo diretto

Casi di applicazione

Ogni urto effettivo tra le strutture di non più di due veicoli a motore
Urto tra un veicolo e la portiera di altro veicolo aperta anche da un trasportato
Urto di uno o due veicoli contro oggetti esterni
Urto tra due veicoli di cui uno o entrambi trainano una roulotte o un portabagagli o un rimorchio
Urto contro una parte della struttura di un altro veicolo identificato che se ne sia distaccata

E quelli di **non applicazione**

Collisione a seguito di responsabilità di terzi veicoli: cadute da un altro veicolo su cui erano trasportate sospinte da un veicolo con un altro sporgenti dalla sagoma del veicolo stesso
Urto tra due veicoli di cui uno o entrambi trainano un altro veicolo a motore
Urto con una roulotte o con un portabagagli o un rimorchio non agganciati alla motrice
Collisione a seguito di responsabilità di terzi veicoli
Urto tra un veicolo e il corpo del conducente o passeggero in sella o a bordo di altro veicolo



L'ANIA e la CID (*Convenzione Indennizzo Diretto*) hanno preparato un elenco di domande e risposte che si riportano di seguito e che potrà chiarire, meglio di ogni dissertazione, i dubbi e le questioni che ogni cittadino potrebbe avere.

a) Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?

⇒ È utile ed opportuno per una più rapida gestione della pratica che il modulo sia completato in tutte le sue parti; in ogni caso dovranno però essere SEMPRE indicati cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell'incidente, le firme dei due conducenti.

b) Chi trattiene le quattro copie del modulo blu di denuncia (constatazione amichevole d'incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?

⇒ Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore.

c) E' possibile fare delle aggiunte o delle correzioni sulle due copie del modulo blu rimaste in mio possesso?

⇒ No: le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.

d) Dal modulo blu risulta che, a seguito dell'urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può applicare la procedura CID?

⇒ Sì, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona

e) Se sul modulo blu non sono indicati feriti ma, successivamente, emergono delle lesioni, la compagnia di assicurazione può comunque risarcire i danni alla persona?

⇒ Sì. Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate sul modulo blu; è sufficiente che vengano poi adeguatamente documentate.

f) Nell'incidente sono coinvolti più di due veicoli : è possibile utilizzare la procedura CID?

⇒ No, perché la CID è valida solo per incidenti tra due veicoli. Inoltre non devono essere coinvolti motorini e mezzi agricoli.

g) Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno al veicolo?

⇒ Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l'accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'esecuzione della



perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45.

h) Quali sono i tempi per l'accertamento e il pagamento dei danni alla persona?

⇒ Per l'accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni con la CID, anziché 90.

i) Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona?

⇒ Vengono applicati i criteri e le tabelle previste dalla legge.

j) Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID?

⇒ Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000 euro. Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate appartenenti alla medesima persona.

k) Al momento della denuncia non si sa quanto varranno i danni alla persona: come ci si deve comportare?

⇒ Conviene comunque compilare il modulo blu, firmarlo insieme all'altro conducente e consegnarlo alla propria assicurazione, in modo che possa procedere con la valutazione del danno; va ricordato che il 95% dei danni alla persona viene liquidato con meno di 15.000 euro e che la firma del modulo non limita in alcun modo i tuoi diritti.

l) Cosa succede se nel corso della gestione emergono danni alla persona per un valore superiore a 15.000 euro?

⇒ La Compagnia dell'assicurato trasferirà la pratica alla Compagnia che assicura il veicolo civilmente responsabile.

m) Se insorgono problemi con la propria Compagnia sulla gestione del danno, come ci si deve comportare?

⇒ Si ha il diritto di ricevere da quest'ultima un'offerta di risarcimento. Se insoddisfatti, ci si può rivolgere ad un'Associazione di consumatori per attivare la procedura di conciliazione, che non è comunque preclusiva di una eventuale successiva azione legale.

Altra novità riguarda l'accordo stilato dall'Ania con le associazioni dei consumatori

A partire dal 1° luglio 2004, sarà possibile risolvere un'eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d'auto utilizzando una Procedura di conciliazione, semplice e rapida, alternativa alla via giudiziaria.



Chi, dopo aver presentato un reclamo a una compagnia assicurativa, non sarà soddisfatto della risposta ottenuta, potrà rivolgersi ad una delle associazioni dei consumatori che aderiscono alla Procedura di conciliazione.

L'associazione dei consumatori valuterà il caso e, se lo riterrà fondato, lo presenterà ad una Commissione di conciliazione composta da un proprio rappresentante e da un rappresentante della compagnia di assicurazione. La Commissione dovrà decidere entro 30 giorni. Se la risposta, infine, non soddisferà ancora l'assicurato, egli potrà sempre scegliere di non accettare e di procedere per vie legali.

Una strada che si potrà percorrere per controversie che riguardano incidenti con danni fino a 15 mila euro, ossia per oltre il 90% dei sinistri che si verificano in Italia.

L'iniziativa è stata concordata tra ANIA, l'Associazione delle imprese di assicurazione, e le associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori.

La Conciliazione offre la possibilità di risolvere in modo semplice e rapido la controversia con la compagnia di assicurazione, in tempi brevi e senza spese legali.

La Procedura non comporta alcun costo aggiuntivo per il consumatore che decida di avviare la conciliazione.

ACCORDO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI CATASTROFALI

Un'ulteriore informazione riguarda l'accordo, siglato tra varie compagnie assicuratrici, per i cosiddetti sinistri catastrofali cioè quei sinistri che per la loro dinamica coinvolgono decine di veicoli e che si verificano particolarmente nelle autostrade.

Con questo accordo si è voluto dare una soluzione alle difficoltà che inevitabilmente insorgono nella liquidazione di quei maxi-incidenti che, per la gravità dei danni che ne derivano e per la complessità delle indagini relative alla ricostruzione delle modalità dell'evento e delle connesse responsabilità, danno luogo a tempi lunghi di liquidazione, con grave disagio delle persone coinvolte.

In base all'accordo un maxi-incidente è considerato *sinistro catastofale* quando vi siano coinvolti almeno **40** veicoli a motore oppure da 20 a 39 se la responsabilità non sia chiaramente imputabile ad uno di essi e ci sia una delibera della Presidenza della Sezione Tecnica Automobili dell'Ania.

Stabilito il carattere catastofale del sinistro, gli automobilisti coinvolti potranno rivolgersi alla propria compagnia per il risarcimento dei danni, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dell'incidente.

Secondo l'accordo sui sinistri catastrofali le compagnie aderenti si impegnano a risarcire fino a euro 1.500.000,00 (salvo deroga) per ogni veicolo assicurato. Le imprese aderenti pagheranno direttamente i danni dei propri assicurati (veicolo, conducente non colpevole, trasportati) e alle persone (fuori dai veicoli) urtate dal veicolo assicurato, accelerando di conseguenza in modo molto netto i tempi dei risarcimenti e semplificandone le modalità.

I pagamenti effettuati non intaccano il massimale di polizza che rimane integro per eventuali pagamenti extra accordo.

Tutti gli esborsi effettuati in base all'accordo vengono poi suddivisi pro quota tra gli assicuratori aderenti (anche se non coinvolti nel sinistro) secondo le rispettive quote di portafoglio rca.

Facciamo un esempio: Se sono coinvolto in un maxitamponamento con più di 40 veicoli coinvolti e la mia compagnia di assicurazione ha aderito all'accordo per i sinistri catastrofali, non



dovrò affannarmi alla ricerca del responsabile ma molto semplicemente mi rivolgerò al mio assicuratore senza dover ricercare il responsabile dell'incidente.

Computo dei veicoli coinvolti

Ai soli effetti del computo dei veicoli coinvolti nel sinistro si prendono in considerazione i veicoli in circolazione al momento del fatto nell'area di pertinenza del sinistro, anche se assicurati con imprese non aderenti o non assicurati, **escludendo** quelli eventualmente **trasportati su altri veicoli** (es. su bisarche).

VEICOLI NON RISULTANTI NEI VERBALI DELLE AUTORITÀ

Nel caso di richieste risarcitorie afferenti veicoli che non risultino registrati nei verbali delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro (eventualità che non può escludersi in considerazione delle particolari caratteristiche dell'evento catastrofale), occorre accertare l'effettivo loro coinvolgimento attraverso altri mezzi di prova quali una constatazione amichevole sottoscritta anche da conducente di veicolo risultante nei verbali, testimoni, riscontri diversi.

Una volta verificata tale circostanza, si potrà gestire il danno secondo l'accordo avendo preventivamente notificato alla Commissione Sinistri Catastrofali (C.S.C.) l'assunzione della gestione.

DANNEGGIATI NON COMPRESI NELL'ACCORDO

Anche le richieste di danneggiati non compresi nell'accordo (cose non trasportate o veicoli assicurati con imprese non aderenti o non assicurati e loro trasportati, passanti e cose danneggiati da tali veicoli) andranno segnalate alla C.S.C, perché ne tenga opportuno conto nel complesso dei danni provocati dal sinistro catastrofale.

Tali danni andranno gestiti dalle imprese aderenti fuori accordo secondo le procedure di legge solo se sussistano precise responsabilità dei propri assicurati e nei limiti dei massimali garantiti.

DANNI A COSE NON TRASPORTATE

Sono esclusi dall'accordo i danni alle cose non trasportate diverse dai veicoli a motore quali sedi e impianti stradali, cancelli, biciclette ecc., fatta eccezione per i danni alle cose indossate o portate con sé (vestiti, effetti personali, protesi, ecc.) da passanti urtati da veicolo assicurato con impresa aderente.

VALUTAZIONE DEI DANNI AI VEICOLI

I danni ai veicoli sono valutati sulla base del "Listino dei prezzi delle parti di ricambio veicoli a motore" e del "Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria e di meccanica" editi da Ed. Ass nonché dei parametri previsti dall'Accordo Ania/OO.AA. dei carrozzieri.



VALUTAZIONE DEI DANNI FISICI

I danni alla persona sono valutati secondo i parametri comunemente utilizzati nella prassi transattiva extragiudiziale, adottando un'opportuna attenzione nell'interesse generale ed in considerazione della particolarità della gestione.